

1.1.1.1.1. M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

1.1.1.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione propone un sostegno economico finalizzato all'allevamento di alcune specie animali locali a rischio estinzione. L'operazione risponde al fabbisogno F28 identificato nell'analisi SWOT "Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate" e alla priorità 4a) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità" in quanto ha come obiettivo la salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone o di quelle a diffusione limitata che si sono bene adattate al territorio ligure e che sono minacciate di erosione genetica e dei sistemi agro-zootecnici delle aree marginali dove sono attualmente allevate tali razze. L'operazione contribuisce a salvaguardare e valorizzare la biodiversità, tutelando il patrimonio genetico di razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi. Operazione analoga è stata sostenuta con il PSR 2007-2013 e ha portato risultati positivi in quanto il numero di fattrici per le razze sopra indicate è aumentato dal 2007 ad oggi. In considerazione di questo si ritiene utile riproporre l'operazione nell'ottica di continuare a sostenere gli allevatori nell'allevamento delle razze locali minacciate di abbandono.

L'operazione promuove l'allevamento di capi delle seguenti razze locali a rischio di estinzione elencate dalla FAO:

- razze bovine: Cabannina, Ottonese-Varzese
- razze equine: cavallo Bardigiano e asino dell'Amiata
- razze ovine: pecora delle Langhe, Brigasca

La condizione a rischio delle razze sopra elencate è certificata dall' l'AIA (associazione italiana allevatori), competente organismo scientifico riconosciuto dal Mipaaf, quale organo che possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare degli animali appartenenti alle razze a rischio d'estinzione e responsabile della tenuta e aggiornamento dei registri dei capi presenti in Italia. Sotto è riportato l'elenco dei capi delle suddette razze con indicazione del numero di fattrici allevate a livello nazionale e dell'organismo specializzato riconosciuto che possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze indicate ed è responsabile della gestione dei registri.

BOVINI:

- Cabannina 276 fattrici, organismo di gestione è l'Anagrafe nazionale zootecnica e il Registro anagrafico;
- Ottonese Varzese 197 fattrici, organismo di gestione è l'Anagrafe nazionale zootecnica e il Registro anagrafico.

EQUINI E ASINI:

- Bardigiana 2591 fattrici, organismo di gestione è AIA (Anagrafe equidi sezione statistiche);

- Asino dell'Amiata 531 fattrici organismo di gestione è AIA (Anagrafe equidi sezione statistiche).

OVINI:

- Brigasca 3000 fattrici, organismo di gestione è l' Associazione Nazionale Pastorizia;
- Pecora delle Langhe 2800 fattrici, organismo di gestione è l' Associazione Nazionale Pastorizia.

Il numero di fattrici sopra riportato fa riferimento al totale nazionale (che trattandosi di razze locali coincide con quello europeo) e certificato dall'AIA che su mandato del MipAAF garantisce l'elaborazione dei dati dei controlli sugli animali iscritti ai Libri Genealogici e ai Registri Anagrafici ai sensi della legge n. 30 del 15/01/1991.

Gli impegni che deve mantenere il beneficiario sono:

-allevare gli animali seguendo le prescrizioni della baseline;

- mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di unità di bestiame adulto (di seguito UBA) secondo la definizione di cui al capitolo 8, indicate nella domanda di adesione all'operazione con facoltà di aumentarne il numero, ma non di diminuirlo eccetto che per cause di forza maggiore.

L'operazione è cumulabile con le operazioni M10.01.A e M10.01.B e le misure 11, 12 e 13. Nella cumulabilità delle misure il cumulo non comporta effetti sul livello dei mancati redditi. Per quanto riguarda le superfici che percepiscono un premio sull'operazione M10.01.B di 150 €/ha per i prati-pascoli e di 180 €/ha per i pascoli, considerando che, sulla base dei dati forniti dal censimento ISTAT 2010 (che corrisponde all'ordinarietà della zona), gli allevamenti di Cabannina e Ottonese-Varzese hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha la somma dei premi relativi alle due operazioni porta ad un premio totale rispettivamente di 351 €/ha e di 381 €/ha che rispettano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 808/2014.

1.1.1.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuti per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'allevamento delle razze sopra indicate rispetto alle razze ordinarie.

1.1.1.1.3. Collegamenti con altre normative

CONDIZIONALITA': in particolare norme sul benessere animale, come definite nell' all. II del Reg. (UE) n. 1306/2013

1.1.1.1.4. Beneficiari

- Agricoltori e associazioni di agricoltori;

- Altri gestori del territorio, a condizione che abbiano una superficie agricola adibita a pascolo o prato pascolo e che rispettino il rapporto UBA/ha previsto dalla normativa vigente.

I beneficiari devono essere detentori e/o proprietari di animali appartenenti alle razze elencate nel precedente capitolo 8.2.10.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento".

Ai beneficiari dell'operazione sono fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione degli impegni previsti tramite i bandi di presentazione delle domande e gli uffici regionali tecnico-specialistici e il sito www.agriligurianet.it dove sono resi disponibili tutti i documenti relativi alla misura.

1.1.1.1.5. Costi ammissibili

Non applicabile.

1.1.1.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza.

1.1.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nessun criterio di selezione è definito per questa operazione.

1.1.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo dei premi annuali è di:

- Bovini di razza Cabannina 300* euro/UBA
- Bovini di razza Ottonese Varzese 300* euro/UBA
- Equini di razza Bardigiana 300* euro/UBA
- Asino dell'Amiata 200 euro/UBA
- Ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe 200 euro/UBA

Nel calcolo dei premi per i bovini è stato considerato il valore del premio accoppiato per le vacche nutrici, al fine di evitare un doppio finanziamento.

I sostegni contrassegnati con (*) superano il livello massimo previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è motivato, tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nel documento "Analisi e Giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali" allegato al programma. Per la razza Cabannina tali calcoli hanno portato ad un differenziale di -520 euro/UBA in riferimento all'allevamento della razza Bruna, pertanto si è proposto un premio di 300 euro/UBA chiedendo deroga al massimale di 200 euro/UBA ai sensi dell'all. II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Stesso

discorso per la razza Ottonese-Varzese il cui differenziale è di -314,5 euro/UBA in riferimento all'allevamento della razza Limousine e per la razza Bardigiana il cui differenziale è di -357,5 euro/UBA in riferimento all'allevamento del cavallo agricolo italiano T.P.R.

1.1.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'operazione è stata presentata con impegni analoghi nel precedente periodo di programmazione PSR 2007-2013 pertanto è possibile avere dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati.

Analizzando, in collaborazione con AGEA, i resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità:

1. verifica del numero di capi ammissibili al sostegno e suo mantenimento nel corso dell'impegno;
2. iscrizione dei capi al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza;
3. verifica del certificato di proprietà dei capi;
4. iscrizione dei capi al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza.
5. non corretto mantenimento e aggiornamento del Registro Anagrafico

1.1.1.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Dall'analisi dei resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del PSR 2007-2013 alle criticità sopra evidenziate, sono state proposte, in collaborazione con AGEA, le seguenti azioni correttive per mitigare il rischio di aumento del tasso di errore:

1. e 5. controlli inopinati in loco per verifica del numero dei capi ammissibili e dell'aggiornamento del registro;

2., 3. e 4. incrocio con le banche dati Informatiche (es BDN, SIAN, Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza, elenco imprese) per la verifica e rendicontazione del carico di bestiame e dell'attività dell'azienda con inserimento di un controllo semiautomatico su banca dati SIAN.

1.1.1.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il tipo di operazione "Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.10.3.3.9.1, tali rischi sono collegati alla gestione dell'operazione e sono stati affrontati con la previsione di opportune modalità di controllo, azioni di informatizzazione, come descritto nel capitolo 8.2.10.3.3.9.2.

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore - l'operazione non presenta rischi che, in

base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Pertanto l'operazione, secondo la valutazione dell'autorità di gestione e dell'Organismo pagatore AGEA, è verificabile e controllabile.

1.1.1.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Baseline

REQUISITI OBBLIGATORI DI CONDIZIONALITA': come definiti nell' all. II del Reg. (UE) 1306/13 e in particolare la seguente tabella 1B:

Tipo	Norma	Requisito obbligatorio
CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag.	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)	-registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN -identificazione e registrazione degli animali -registro aziendale -movimentazione dei capi: nascite-ingresso in azienda - decesso - uscita dall'azienda
CGO 8	Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).	registrazione dell'azienda presso l'asl e in BDN registro aziendale e BDN identificazione e registrazione degli animali

CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	<p>-Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;</p> <p>-Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proteine animali trasformate, • gelatina ricavata da ruminanti, • prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, • fosfato di calcio e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"), • mangimi contenenti le proteine di cui sopra. <p>-Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.</p> <p>-Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.</p>
CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011
CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzino in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

- Bovini di razza Cabannina e Ottonese Varzese
- Equini di razza Bardigiana
- Asino dell'Amiata
- Ovini di razza Brigasca
- Pecora delle Langhe

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il pagamento individuato viene espresso in €/UBA/anno di impegno. Il sostegno è giustificato dalla bassa redditività di queste razze rispetto alle razze ordinarie. La quantificazione del premio è determinata ponendo a confronto i redditi lordi e le spese specifiche dell'allevamento di razze più redditizie di riferimento con le corrispondenti specie in via d'estinzione. Nel calcolo del sostegno si sono analizzati gli elementi di costo e/o di ricavo che determinano l'aggravio economico derivante dall'adozione dell'operazione, individuando le diverse voci di spesa e quantificandole. Per ogni razza è stata predisposta una tabella contenente i conti economici e il differenziale tra l'allevamento della razza in via di estinzione e l'allevamento della razza comune presa a riferimento. Con il termine "Margine lordo" si è calcolata la differenza tra il "Totale ricavi" e il "Totale spese", mentre con il termine "Differenziale" si è definita la differenza tra i valori del margine lordo (della razza di riferimento e della razza in via di estinzione). Nel calcolo dei premi per le razze bovine Cabannina e Ottonese-Varzese è stato tenuto conto anche del premio accoppiato corrisposto alle vacche nutrici, ai sensi dell'art. 19 del DM n. 6513 del 18/11/2014. In entrambi i casi il differenziale ottenuto dai calcoli dettagliati nel documento allegato al programma "Analisi e Giustificativi dei premi agro climatico ambientali" e certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA) risulta comprendere pienamente l'eventuale premio accoppiato corrisposto e, quindi, non si incorre in situazioni di doppio finanziamento.

La maggior parte dei dati è stata fornita dall'associazione regionale degli allevatori della Liguria e dall'Assonapa (dati anni 2014-2015). Altra fonte di dati utilizzata nell'analisi è la banca dati ISMEA (dati anni 2013-2014). Il dettaglio dei metodi di calcolo e dei calcoli è specificato nel suddetto documento allegato "Analisi e Giustificativi dei premi agro climatico ambientali" e certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA).

